PG 92070
12/7/2012

A

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

Area di coordinamento Pianificazione territoriale e paesaggio

Settore Pianificazione del Territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Allegati -

Risposta al foglio
Numero

Oggetto: Comune di Prato (PO) – PdR 100 denominato "Via Giramonte" per il recupero di fabbricato rurale in loc. Castelnuovo, via Giramonte e contestuale variante al Regolamento Urbanistico - Adozione con Delibera C.C. n. 35 del 10/05/2012.
Contributo ai sensi art. 27 della L.R. 1/05

Al Responsabile del Procedimento
Arch. Sergio Tacconi
Servizio Urbanistica
viale Vittorio Veneto, 9 – 59100 Prato (PO)

e p.c. Alla Provincia di Prato
Servizio di Governo del Territorio
via Cairoli, 25 – 59100 Prato

In riferimento alla variante in oggetto, nello spirito di collaborazione di cui all'art. 27 della L.R. 1/05 al fine di contribuire al miglioramento della qualità tecnica degli strumenti ed atti della pianificazione territoriale, tenuto conto che il Comune di Prato risulta dotato di strumenti ed atti della pianificazione territoriale approvati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. 1/05 e del vigente P.I.T., si fa presente quanto segue.

1. In merito al recupero dell'edificio rurale (ex fienile) ed alla sua trasformazione in civile abitazione, si fanno presente le seguenti disposizioni normative:
   - L.R. 1/05 e s.m.i, art. 45: in riferimento agli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola, che devono essere computati al fine del dimensionamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.
   - Regolamenti di attuazione della L.R. 1/05: in riferimento agli interventi di riutilizzo dei manufatti dismessi in territorio rurale (Regolamento n. 3/R art. 12) ed agli interventi di sistemazione ambientale correlati al mutamento della destinazione agricola di edifici rurali (Regolamento n. 5/R art. 12).
   - Disciplina del P.I.T art. 23: in merito al recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione. A tal riguardo si ricorda che i suddetti interventi sono da considerarsi equivalenti al nuovo impegno di suolo ed, inoltre (...) nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-forestali, sono ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 21 comma 1 della Disciplina in oggetto.
2. In merito alle procedure di cui alla L.R. 10/10 e s.m.i., si ricorda che per le modifiche minori ai piani e programmi di cui all'art. 5 è disposta la preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e contributi, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile di P.O.
Arch. Barbara Galligani

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Laura Tovazzi

50127 Firenze, Via di Novoli 26
☎ 055/438 2111
http://www.regione.toscana.it